Corte d'appello di Genova, 18/07/2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- S.Z. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Genova al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza di P.E., per il pagamento della somma di lire 18.078.500, per prestazioni sanitarie di natura dentistica, oltre interessi e spese del procedimento. A fondamento dell'opposizione, lo Z. faceva valere la non corrispondenza tra le prestazioni indicate nella parcella tarata e quelle praticate e deduceva che gli interventi eseguiti dal dott. P. gli avevano provocato lesioni permanenti, ed esattamente ad un ramo del nervo facciale destro, con affossamento della guancia destra.

Il P. costituendosi respingeva ogni addebito.

Veniva nominato C.T.U. ed all'udienza del 2 marzo 1995, nominato altro C.T.U. in sostituzione del precedente, ricusato, spiegava intervento il L., assicuratore del P., che non aveva formulato nei confronti dello stesso alcuna domanda di manleva. Depositata la relazione peritale, disposto supplemento di perizia, passato il giudizio alla sezione stralcio, e rimessa la causa con provvedimento presidenziale al P.I., disposta integrazione della indagine tecnica, con affidamento a nuovo consulente, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale ha in primis rilevato che il L. aveva svolto intervento senza che nei propri confronti alcuna delle parti originarie avesse svolto domanda, e pertanto dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dello stesso.

Nel merito, avuto riguardo alla materia del contendere, il I Giudice ha rilevato che, per quanto evidenziato dal C.T.U. dott. F., tutte le voci indicate in parcella sono state eseguite, da ciò conseguendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quanto al risarcimento dei danni, il Tribunale ha richiamato il risarcimento specificamente richiesto in relazione alla lesione al nervo facciale, come lamentata dallo Z., ed ha a riguardo rilevato che il dott. F. ha concluso nel senso che detta lesione è riconducibile

all'incidente subito dall'attore a 17 anni durante una battuta di caccia, per il rinculo del fucile, ed è stata solo accentuata a causa dei ripetuti ascessi ed edemi a cui la zona è stata sottoposta per il rigetto dell'impianto subperiosteo poi rimosso; inquadrata la fattispecie nell'art. 2236 c.c., tenuto conto della situazione già degradata dell'apparato dentario dello Z. e soprattutto della relativa novità delle tecniche applicative e della intrinseca rischiosità delle stesse, nonché della inesistenza di procedure e tecniche univoche e consolidate all'epoca, il I Giudice ha escluso che il P. avesse agito con colpa grave, ed ha pertanto respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo le spese delle due C.T.U. in parti eguali a carico dello Z. e del P.

Ha interposto appello lo Z., lamentando la falsa percezione della premessa da cui il I Giudice ha fatto discendere le conseguenze che costituiscono il contenuto decisorio, nella arbitraria individuazione della domanda, enfatizzando una lesione (al nervo facciale), avente carattere esemplificativo e non esaustivo; da tale errata percezione della causa petendi, è conseguita l'omessa considerazione delle risultanze univoche delle C.T.U.

Si è costituito il P., che ha contestato la fondatezza dei motivi d'appello ed ha proposto in via incidentale appello in punto spese. Si è costituito il L., chiedendo la reiezione delle domande dell'appellante. Precisate le conclusioni all'udienza del 16/12/2004, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 5/5/2005, ed ivi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il Giudice ha valutato le risultanze processuali, avuto riguardo alla domanda come proposta in atto di citazione dallo Z., che, per la parte che qui interessa, ovvero il profilo risarcitorio è stata ricostruita come basata sulle lesioni al ramo del nervo facciale destro, con affossamento della guancia, conseguenti in tesi alle prestazioni sanitarie effettuate dal dott. P. Partendo da tale causa petendi, il Tribunale ha escluso il nesso causale tra

cure odontoiatriche e lesioni, sulla base delle conclusioni del C.T.U. prof. F., e per il resto ha ricondotto le ulteriori valutazioni dei due Consulenti d'Ufficio nell'ambito dell'art. 2236 c.c., pervenendo alla esclusione nel caso di colpa grave in capo al P.

A base dell'interposto appello, lo Z. fa valere in primis l'erroneità della pronuncia, per la limitazione dell'ambito della propria domanda risarcitoria alla lesione al ramo del nervo facciale destro, per poi argomentare ulteriormente i motivi di impugnazione. Va a riguardo rilevato che la domanda dello Z., pur inizialmente circoscritta alla lesione del nervo facciale quale esito dell'intervento del P. (ed in tal senso, al di là del generico riferimento alle gravi lesioni riportate di cui alle conclusioni dell'atto di citazione, si veda la chiara indicazione di cui al punto 2) della narrativa, laddove non vi è indicazione esemplificativa, come vorrebbe far ritenere l'odierno appellante, ma specificazione della lesione lamentata), è stata dalla parte successivamente estesa a tutti gli esiti delle cure praticate dal dentista, e la controparte ha accettato l'ampliamento della domanda, con comportamento inequivoco, assumendo le proprie difese di carattere tecnico e giuridico, rivolgendo critiche alla prima C.T.U. del prof. F., al quale era stato richiesto di valutare se il dott. P. aveva effettuato le prestazioni professionali con diligenza e perizia, con particolare riferimento alla lamentata lesione al nervo facciale e che aveva concluso valutando ampiamente l'operato del dentista e tutti gli esiti dello stesso, e riportando le considerazioni dei proprio consulente, che aveva valutato a sua volta l'operato del P. per la totalità degli esiti lamentati ex adverso.

Si rilevi altresì come la seconda consulenza, affidata al dott. P., sia stata ancora più esplicitamente ad ampio raggio, richiedendosi allo stesso di valutare le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti di cui si discute e dei postumi e delle altre conseguenze dannose individuabili; da ultimo, si consideri che negli scritti difensivi il P. si è difeso, escludendo ogni e qualsiasi profilo di colpa professionale e l'inesistenza di ogni e qualsivoglia lesione in danno dello Z. Dovendosi pertanto valutare l'operato del P. ed i postumi eventualmente conseguenti a colpa professionale, va fatto riferimento alle

valutazioni assunte sia dal primo che dal secondo C.T.U., che concludono comunque per la sussistenza di colpa professionale in capo all'appellato.

Il prof. F. ha rilevato che dopo l'insuccesso degli impianti subperiostei il dott. P. non ha usato diligenza e perizia nel progettare ed eseguire la protesi per cui si sono verificate frattura impiantare, distacco dell'impianto dall'osso per riassorbimento dello stesso da sovraccarico, distacco o meglio decementazione protetica per cui ne consegue la rimozione dell'elemento dentale destro in estensione, ed a pag. 11, il C.T.U. conclude che la colpa professionale "è riferibile alla protesi fissa dell'arcata superiore eseguita in due tronconi". Anche il secondo C.T.U., dott. P., ha riscontrato nell'operato del P. colpa professionale "nell'avere ritenuto idonei a sopportare il carico masticatorio degli elementi dentali che presentavano uno scarso supporto di osso alveolare", scelta aggravata dalla decisione di eseguire la protesi non in un unico blocco di solidarizzazione, ma suddivisa in due protesi fisse, staccate tra loro e per di più con un elemento in estensione (o a bandiera), da ciò conseguendo giudizio di incongruità nella progettazione e nella esecuzione della protesizzazione all'arcata superiore.

Tali essendo le conclusioni alle quali sono pervenuti i due C.T.U. si deve escludere che nel caso occorresse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c., ipotesi che secondo la giurisprudenza sussiste solo in presenza della particolare complessità del caso, o perché non sperimentato e studiato a sufficienza o ancora dibattuto circa i metodi terapeutici da seguire (così Cass. 2428/1990), situazioni non ricorrenti nella specie, ed anzi nella relazione del dott. P. ben si evidenzia l'approfondito livello di applicazione delle nuove strutture implantari. V'è comunque da rilevare che, avuto riguardo alla specifica perizia ed alla preparazione dello specialista, gli errori di progettazione riscontrati non possono che concretare ipotesi di colpa grave.

Quanto agli esiti del fallimento della riabilitazione mediante impianto-protesi, si ritiene di dovere fare riferimento alle conclusioni specificamente assunte dal C.T.U. dott. P., maggiormente motivate e circostanziate, rispetto a quelle assunte dal prof. F., anche alla

luce della valutazione dallo stesso effettuata degli esiti complessivi, tenuto conto del comportamento dello Z., che negligentemente non ha preso alcun provvedimento atto ad impedire il rallentamento del processo di degrado con la conseguente perdita dei denti. Valutando le conseguenze in diritto di quanto sopra esposto, ne consegue che l'inadempimento grave del P. che ha comportato il totale insuccesso implantare, legittima la controparte a rifiutare di corrispondere il compenso, ex art. 1460 c.c., da ciò conseguendo nel caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre al diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Ed invero, inquadrata l'obbligazione assunta dal dentista quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di restare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire determinato risultato, nel caso, impianto protesico, come prospettato dal dentista stesso), rilevato che il risultato non è stato raggiunto, ne consegue l'applicabilità del principio di diritto come sopra esposto, enunciato dal S.C. in relazione all'attività professionale di ingegnere, o architetto o geometra, nel caso di irrealizzabilità dell'opera (vedi Cass. 22487/2004 e Cass. 5928/2002, ex plurimis), ed anche a prescindere dalla natura della obbligazione, se di mezzi o risultato.

Quanto al profilo risarcitorio, avuto riguardo alle conclusioni del dott. P., e considerato, come sopra già detto, che lo Z. col proprio comportamento ha aggravato il danno, va riconosciuta la percentuale di invalidità permanente pari al 2% (si reputa di scegliere la minore percentuale individuata dal C.T.U.), ed applicate le tabelle in uso presso il Tribunale di Genova, ovvero le tabelle del Tribunale di Milano, nella edizione aggiornata all'1 gennaio 2005, va riconosciuto a titolo di danno biologico, considerata l'età dello Z. alla data di cessazione degli interventi del P., l'importo di euro 1.548,03, importo che deve essere devalutato secondo gli indici Istat alla data di cessazione delle cure (risulta dagli atti il febbraio 1993), per poi essere rivalutato secondo gli indici Istat, con calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate, sino alla

data della presente pronuncia, a far data dalla quale saranno dovuti gli interessi compensativi, sino alla data del pagamento.

Lo Z. ha chiesto il riconoscimento di tutti i danni conseguiti all'opera professionale del P., e pertanto, oltre al danno biologico deve essere inteso anche il danno morale, che deve essere liquidato, sempre secondo i criteri di liquidazione del Tribunale di Genova, in importo compreso tra un quarto ed un mezzo dell'importo per danno biologico, e che nella specie si liquida in euro 570,00; su tale somma va operato il meccanismo di devalutazione e rivalutazione susseguente, come sopra indicato per il danno biologico.

Non può peraltro riconoscersi a titolo di danno all'appellante la somma di euro 1.700,00, che il C.T.U. dott. P. ha individuato come necessaria all'allestimento di protesi totale rimovibile per l'arcata superiore, oltre che per la ribassatura della stessa, in quanto allo Z. è stato legittimamente ritenuto di nulla dovere corrispondere al P. per l'opera professionale, di talché viene a cessare il nesso eziologico tra attività ed importo necessario per procurarsi da altro professionista la prestazione, né l'appellante ha dedotto e fatto valere quale fonte di danno, l'eventuale maggiore compenso da corrispondersi per l'intervento, in conseguenza del ritardo nella esecuzione di corretta prestazione o la necessità di affrontare intervento diverso e maggiormente costoso.

Dalla riforma della sentenza di prime cure, consegue nuova regolamentazione in punto spese, e, in applicazione del criterio della soccombenza, nel caso prevalente, va condannato il P. alla rifusione delle stesse a favore dello Z., nell'importo liquidato d'ufficio, in assenza di parcella, per il primo grado in euro 1.150,00 per diritti, euro 1.590,00 per onorario ed euro 150,00 per spese, oltre alle spese delle due C.T.U. negli importi liquidati con decreto, e per questo grado in euro 900,00 per diritti, euro 2.930,00 per onorari ed euro 310,00 per spese, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali nella misura di legge.

Considerato che l'evocazione in giudizio del L. è avvenuta a meri fini di integrità del contraddittorio, va disposta la compensazione delle spese tra l'appellante ed il L.

P.Q.M.

- La Corte, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello avanzato da Z.S. e respinto l'appello avanzato in via incidentale da P.E., in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, in data 5 aprile-10 maggio 2004, revoca il decreto ingiuntivo in data 6/7/1994 reso dal Tribunale di Genova nei confronti di Z.S. a favore di P.E.; dichiara tenuto e conseguentemente condanna P.E. a risarcire a Z.S. i danni a questi conseguenti all'opera professionale svolta dal primo nei confronti del secondo, liquidati a titolo di danno biologico da invalidità permanente, in euro 1.548,03 ed a titolo di danno morale, in euro 570,00, somme da devalutarsi alla data del febbraio 1993 e da tale data da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con gli interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate, sino alla data della presente pronuncia, oltre interessi compensativi al tasso legale da tale data al saldo.

Condanna P.E. a rifondere a Z.S. le spese di lite dei due gradi del giudizio, liquidati per il I grado, in euro 1.150,00 per diritti, euro 1.590,00 per onorari, euro 150,00 per spese, oltre le spese delle due C.T.U. già liquidate con decreto, e per il presente grado in euro 900,00 per diritti, euro 2.930,00 per onorari ed euro 310,00 per spese, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali nella misura di legge.

Compensa le spese in relazione al rapporto processuale tra lo Z. ed il L. S.p.A.

Così deciso in Genova il 12 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2005.